CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali
Titolo VI - Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche

Art. 794 Provvedimenti del giudice

Alla udienza il giudice, accertata la regolarità del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.